

Causa C-514/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

20 agosto 2021

Giudice del rinvio:

Court of Appeal (Irlanda)

Data della decisione di rinvio:

30 luglio 2021

Ricorrente in appello:

LU

Convenuto in appello:

Minister for Justice and Equality

[OMISSIS]

[Fasi procedurali che hanno portato la Court of Appeal (Corte d'appello, Irlanda) a proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia]

[OMISSIS] [Nomi dei difensori delle parti]

COURT OF APPEAL (CORTE D'APPELLO, IRLANDA)

[OMISSIS] [Numero della causa nazionale e composizione del collegio]

SULL'EUROPEAN ARREST WARRANT ACT 2003 [legge sul mandato d'arresto europeo del 2003]

(E SUE MODIFICHE)

TRA

MINISTER FOR JUSTICE AND EQUALITY

[OMISSIS] Convenuto in appello

E

LU

[OMISSIS] Ricorrente in appello

DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 267 DEL TRATTATO SUL
FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA**

Giudice del rinvio

- 1 Il presente rinvio pregiudiziale è stato disposto dalla Court of Appeal (Corte d'appello, Irlanda) [OMISSIS]
[OMISSIS]

Parti e loro rappresentanti

- 2 Le parti del presente procedimento sono le seguenti:

Minister for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità, Irlanda; in prosiegua: il «Ministro»), [OMISSIS]

LU (in prosiegua: il «ricorrente in appello») [OMISSIS] [Nomi dei rappresentanti delle parti]

Oggetto del procedimento principale

- 3 L'Ungheria chiede la consegna del ricorrente in appello in virtù di un mandato d'arresto europeo (in prosiegua: il «MAE») emesso il 27 luglio 2007. Il MAE mira alla consegna del ricorrente in appello al fine di fargli scontare i rimanenti 11 mesi della pena detentiva di un anno inflittagli a seguito della sua condanna per quattro reati derivanti da episodi di violenza domestica nei confronti della sua ex coniuge, di suo figlio e di sua suocera, ivi inclusi lesioni a danno della sua ex coniuge e il sequestro di lei e [del] loro figlio. Tali reati sono stato commessi nell'agosto del 2005 e vengono indicati in questa ordinanza come i «reati del 2005».
- 4 La lettera b) del MAE indica le sentenze esecutive pertinenti come la sentenza del Tribunale municipale di Encsi (Ungheria) (quale giudice di primo grado) del 10 ottobre 2006 e la sentenza della Corte di Borsod-Abaúj Zemplén (Ungheria) (quale giudice di secondo grado) del 19 aprile 2007.
- 5 Il MAE era poco chiaro sotto diversi aspetti e la High Court (Alta Corte, Irlanda) ha ritenuto necessario rivolgere [OMISSIS] diverse successive richieste di informazioni supplementari. Dalle informazioni fornite in risposta a tali richieste, unitamente al MAE, emerge la seguente sequenza di fatti:

- Il 10 ottobre 2006, il ricorrente in appello è stato condannato per i reati del 2005 Tribunale municipale di Encsi all'esito del processo svoltosi il 23 maggio 2006 e il 10 ottobre 2006. Il ricorrente in appello era presente a tale processo.
- Il 19 aprile 2007, il ricorrente in appello è stato condannato in grado di appello per i reati del 2005 dalla Corte regionale di Borsod-Abaúj Zemplén. Egli era stato ritualmente citato a comparire all'udienza. Sebbene non sia comparso personalmente, era rappresentato dal suo difensore di fiducia.
- Per effetto di tali condanne, è stata inflitta a suo carico la pena di un anno di reclusione. Tuttavia, l'esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di due anni di messa alla prova.
- Il ricorrente in appello aveva trascorso un mese in carcere nell'aprile-maggio 2006, e rimanevano così da scontare un massimo di 11 mesi (periodo quest'ultimo rientrante nella sospensione come sopra indicato).
- Nel dicembre 2010, il ricorrente in appello è stato condannato in primo grado dal Tribunale municipale di Encsi per il reato consistente nell'aver omesso di corrispondere il mantenimento per figlio (in prosieguo: la «violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio»). Il ricorrente in appello era presente alle udienze tenutesi il 15 novembre 2010 e il 13 dicembre 2010, ma non era presente quando il Tribunale ha emesso la propria sentenza il 16 dicembre 2010, infliggendo al ricorrente in appello una pena pecuniaria. Detto Tribunale non ha emesso alcun ordine in relazione alla pena irrogata al ricorrente in appello per i reati del 2005. La violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio era stata commessa nel 2008 (durante il periodo di messa alla prova applicabile alla pena sospesa per i reati del 2005).
- La decisione del Tribunale municipale di Encsi è stata appellata, anche se non è chiaro da chi. Nel giugno 2012, la Corte d'appello di Miskolc (Ungheria) ha riformato la sentenza e, al posto della pena pecuniaria, ha inflitto al ricorrente in appello la pena di 5 mesi di reclusione, lo ha interdetto dai pubblici uffici per 1 anno e ha ordinato l'esecuzione della pena inflittagli per i reati del 2005. Il ricorrente in appello era stato citato a comparire all'udienza avanti Corte d'appello di Miskolc, ma la citazione non era stata ritirata. Secondo il diritto ungherese la notifica si era perfezionata. Il ricorrente in appello non era presente all'udienza, ma la Corte aveva nominato un difensore che ha partecipato al processo e successivamente ha presentato un'istanza per un nuovo processo nonché una domanda di grazia per conto del ricorrente in appello.

- Dalle informazioni fornite alla High Court (Alta Corte) non si evincono esattamente le basi giuridiche dell'ordine di esecuzione emesso dalla Corte d'appello di Miskolc e, in particolare, non si evince se tale ordine fosse obbligatorio o se detta Corte disponesse di discrezionalità al riguardo.
 - Nel settembre 2012[,] l'Ungheria ha emesso un mandato d'arresto europeo chiedendo la consegna del ricorrente in appello al fine di fagli scontare le pene inflittele in relazione sia ai reati del 2005, sia alla violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio.
 - Il ricorrente in appello ha contestato la sua consegna e, per i motivi indicati nella sentenza della High Court (Alta Corte) [OMISSIS] del 19 maggio 2015 (Minister for Justice and Equality v AB [2015] IEHC 338), tale giudice ha rifiutato la sua consegna.
 - Il 28 ottobre 2015, la Corte d'appello di Miskolc ha ordinato al Tribunale municipale di Encsi di valutare l'opportunità di un nuovo processo in relazione ai reati del 2005. La procedura volta allo svolgimento di un nuovo processo era stata avviata dal ricorrente in appello, ma egli non era presente all'udienza davanti alla Corte d'appello di Miskolc.
 - Il 24 ottobre 2016, il Tribunale municipale di Encsi ha respinto la domanda volta allo svolgimento di un nuovo processo. Il ricorrente in appello non era comparso avanti tale giudice, ma era rappresentato da un difensore di fiducia.
 - Il ricorrente in appello ha impugnato la sentenza del Tribunale municipale di Encsi dinanzi alla Corte d'appello di Miskolc. La relativa udienza si è svolta il 20 marzo 2017. Il ricorrente in appello non era presente, ma era rappresentato da un difensore di fiducia. Il procedimento è stato rinviato al 29 marzo 2017, quando Corte d'appello ha pronunciato la sua decisione di respingere la domanda volta allo svolgimento di un nuovo processo.
 - In conseguenza di tale decisione, la pena detentiva inflitta al ricorrente in appello a seguito della sua condanna per i reati del 2005, la cui esecuzione era stata ordinata dalla Corte d'appello di Miskolc nel giugno 2012, era divenuta nuovamente esecutiva in base al diritto ungherese.
 - Il 27 luglio 2017 [è stato] quindi emesso il MAE oggetto del presente procedimento.
- 6 In via provvisoria, questo giudice ritiene che il procedimento dinanzi alla Corte d'appello di Miskolc, che si è concluso con la condanna del ricorrente in appello per la violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio, l'irrogazione della pena

per detto reato e l'emissione dell'ordine di esecuzione, che ha avuto luogo in assenza del ricorrente in appello, abbia violato l'articolo 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la CEDU)]. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non è possibile sostenere che il ricorrente in appello abbia rinunciato al proprio diritto di essere presente a tale procedimento. Analogamente, questo giudice ritiene in via provvisoria che qualora il procedimento dinanzi alla Corte d'appello di Miskolc dovesse essere considerato proprio come il «processo terminato con la decisione» ai fini della consegna in oggetto, i requisiti di cui all'articolo 4 bis/articolo 45 non sarebbero [OMISSIS] soddisfatti. Il vero tema di questo appello [OMISSIS] è se, in linea di principio, tali questioni siano rilevanti ai fini della decisione sulla consegna. Qualora fossero ritenute rilevanti, potrebbero essere necessarie ulteriori indagini prima di valutare definitivamente se la consegna debba essere effettivamente rifiutata in base ai fatti.

7 Sono stati fatti valere diversi motivi di opposizione alla consegna, tutti respinti dalla High Court (Alta Corte). Questo giudice ha già respinto, in appello, determinati motivi di opposizione. Ai fini del presente rinvio, rilevano soltanto due motivi di opposizione collegati:

1) Il ricorrente in appello sostiene che se la sentenza che gli infligge una pena detentiva per i reati del 2005 (sentenza in relazione alla quale è stata chiesta la sua consegna) è esecutiva esclusivamente in ragione della sua successiva condanna per la violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio, che a sua volta ha dato luogo all'ordine di esecuzione emesso dalla Corte d'appello di Miskolc nel giugno 2012, il procedimento che si è concluso con tale condanna e con l'ordine di esecuzione costituisce il «processo terminato con la decisione» ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri (in prosieguo: la «decisione quadro»), attuato nel diritto irlandese dall'articolo 45 dello European Arrest Warrant Act 2003 [legge del 2003 sul mandato d'arresto europeo]. Su tale base, il ricorrente in appello afferma che la sua consegna dovrebbe essere rifiutata perché tale procedimento, segnatamente il procedimento dinanzi alla Corte d'appello di Miskolc che ha dato luogo all'ordine di esecuzione, si è svolto in absentia e nessuna delle condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1/articolo 45 sarebbe applicabile.

2) Il ricorrente in appello sostiene che il procedimento che si è concluso con la sua condanna per violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio e con l'emissione dell'ordine di esecuzione si è svolto in violazione del suo [diritto ad un]processo equo garantito dall'articolo 6 [OMISSIS] della CEDU. Poiché il procedimento si è svolto in absentia e risulta evidente che, in caso di consegna, il ricorrente in appello non avrà diritto a un nuovo processo o [a] un ricorso in appello che possa portare alla riforma della condanna o dell'ordine di esecuzione, egli ritiene che ordinare la sua consegna ai sensi del MAE costituirebbe una «flagrante violazione» dell'articolo 6 della CEDU, nonché degli articoli 47 e 48

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e che, in tali circostanze, l'articolo 37 della legge del 2003 sul mandato d'arresto europeo impone alla Corte di rifiutare la sua consegna.

- 8 Siffatti motivi sono contestati dal Ministro. Per quanto concerne il precedente punto 1), il Ministro sostiene che dalla sentenza del 22 dicembre 2017, pronunciata nella causa Samet Ardic, C-571/[17] PPU, EU:C:2017:1026 (in prosieguo: la «sentenza Ardic») risulta che il procedimento che si è concluso con la condanna del ricorrente in appello per il reato di violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio non costituiva «il processo terminato con la decisione» ai sensi dell'articolo 4 bis/articolo 45; tale era invece, in questo senso, il processo svoltosi avanti la Corte regionale di Borsod-Abaúj Zemplén e terminato con la decisione del 19 aprile 2007. Come accertato dalla High Court (Alta Corte) in relazione a tale sentenza, tutti i requisiti di cui all'articolo 4 bis/articolo 45 erano stati pienamente soddisfatti. L'ordine di esecuzione disposto dalla Corte d'appello di Miskolc nel giugno 2012 costituiva una misura relativa alle modalità di esecuzione della pena privativa della libertà e non incideva sulla « natura o l'entità» della pena privativa della libertà inflitta in precedenza al ricorrente in appello a seguito della condanna per i reati del 2005. Per quanto concerne il precedente punto 2), il Ministro afferma che il procedimento che si è concluso con la condanna del ricorrente in appello per la violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio e con l'adozione del successivo ordine di esecuzione non rileva al fine di decidere se si debba dare esecuzione o meno al MAE. Se anche vi fosse una violazione dell'articolo 6 [della CEDU] (e il Ministro non riconosce una tale violazione), spetta ai giudici dello stato emittente statuire su un eventuale ricorso (e[OMISSIS] questo giudice dovrebbe partire dall'assunto che, in caso di consegna, vi sarebbe un rimedio effettivo azionabile dal ricorrente in appello) e una simile violazione non si integrava la soglia di gravità richiesta per giustificare il fatto di discostarsi dalla posizione generale di cui alla decisione quadro, in base alla quale i mandati dovrebbero essere eseguiti.

Disposizioni normative pertinenti

Legge del 2003 sul mandato di arresto europeo (e sue modifiche)

- 9 La [legge del 2003 sul mandato d'arresto europeo (e sue modifiche)] (in prosieguo: la «legge del 2003») dà attuazione nel diritto irlandese alla decisione quadro.
- 10 L'articolo 45 della legge del 2003 si avvale della facoltà riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 4 bis, disponendo che «[n]essuno sarà consegnato in base alla presente legge ove non sia comparso personalmente al procedimento terminato con la condanna ad una pena o misura di sicurezza privative della libertà, in relazione alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo, a meno che il mandato d'arresto europeo non contenga gli elementi richiesti dai punti 2, 3 e 4 della lettera d) del modello di mandato di cui all'allegato alla decisione quadro, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio». I

punti 3.1a, 3.1b, 3.2 e 3.3 corrispondono, rispettivamente, all'articolo 4 bis, paragrafo 1, punti da a) a d) (l'articolo 45 è riportato integralmente nell'allegato della presente ordinanza di rinvio pregiudiziale).

- 11 L'articolo 37, paragrafo 1, della legge del 2003 prevede, in particolare, quanto segue:

«Nessuno sarà consegnato in base alla presente legge ove:

- a) la sua consegna sia incompatibile con gli obblighi gravanti sullo Stato in forza i) della [CEDU] o (ii) dei protocolli della [CEDU]».

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

- 12 L'articolo 47, paragrafo 2, della Carta così dispone:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare».

- 13 L'articolo 48, paragrafo 2, prevede quanto segue:

«Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».

Decisione quadro

- 14 Il considerando 12 della decisione quadro dispone (tra l'altro) che la decisione quadro «rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VI».

- 15 L'articolo 4 bis della decisione quadro (introdotto dall'articolo 2 della decisione quadro 2009/299/GAI) prevede quanto segue:

«L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:

- a) a tempo debito:

- i) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o (...) con altri mezzi (...);

e

ii) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

b) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

[o]

c) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

ii) non ha richiesto un nuovo processo o presentato un ricorso entro il termine stabilito;

o

d) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:

i) riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;

e

ii) sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d'arresto europeo pertinente».

Giurisprudenza rilevante

- 16 L'articolo 4 bis è stato esaminato dalla Corte di giustizia nella causa Ardic. In tale occasione, la Corte ha statuito che nell'ipotesi in cui l'interessato sia stato dichiarato colpevole di un reato e gli sia stata inflitta una pena privativa della libertà la cui esecuzione è stata in seguito parzialmente sospesa subordinatamente al rispetto di talune condizioni, la nozione di «processo terminato con la

decisione», ai sensi dell'articolo 4 bis, deve «essere interpretata nel senso che essa non riguarda un procedimento successivo di revoca di tale sospensione basato sulla violazione di dette condizioni durante il periodo di messa alla prova, purché la decisione di revoca adottata a conclusione di tale procedimento non modifichi né la natura né l'entità della pena inizialmente inflitta».

- 17 Il criterio da applicare per stabilire se la consegna debba essere rifiutata sulla base dell'incompatibilità con l'articolo 6 della CEDU [e con gli articoli 47 e 48] della Carta è stato preso in considerazione dai giudici irlandesi in diverse occasioni. La giurisprudenza sottolinea che la soglia stabilita per rifiutare [la consegna] è elevata. Nella sentenza pronunciata nella causa *Minister for Justice v Stapleton* [2007] IESC 30, [2008] 1 IR 669, la Supreme Court (Corte suprema, Irlanda) ha dichiarato che «i giudici dello Stato membro dell'esecuzione, nel decidere se emettere un ordine di consegna, devono partire dal presupposto che i giudici dello Stato membro emittente, come richiesto dall'articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, “rispettano (...) i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali”» (punto 70). Nella sentenza nella causa *Minister for Justice and Equality v Celmer* [2019] IESC 80, [2020] 1 ILRM 121, dove l'argomento contro la consegna si basava principalmente sugli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta, la Supreme Court (Corte suprema) ha ritenuto che il criterio consistesse nel valutare se, in caso di consegna, la persona ricercata avrebbe subito una violazione «del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo». La Supreme Court (Corte suprema) ha ricavato tale criterio dalla sentenza della Grande Sezione, del 25 luglio 2018, LM, C-216/18 PPU, EU:C:2018:586.
- 18 La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») sottolinea il carattere consolidato e fondamentale della regola che vieta il processo e la condanna in absentia, quando non siano accompagnati dal diritto a ottenere un nuovo processo: sentenze 24 marzo 2005, *Stoichkov c. Bulgaria*, CE:ECHR:2005:0324JUD000980802, 1° marzo 2006, *Sejdovic c. Italia*, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100 e 17 gennaio 2012, *Othman c. Regno Unito*, CE:ECHR:2012:0117JUD000813909. L'obbligo delle parti contraenti di garantire il diritto dell'imputato di essere presente in aula, durante il procedimento iniziale o nel nuovo processo, «è uno dei requisiti essenziali dell'articolo 6» (*Sejdovic*, § 84). Nella sentenza *Othman*, la Corte EDU ha osservato che «secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, potrebbe eccezionalmente sollevarsi una questione ai sensi [dell'articolo] 6 nel caso di una decisione di espulsione o di estradizione di un latitante che abbia subito o rischiato di subire un flagrante diniego di giustizia nel paese richiedente» (§ 258). Ha proseguito osservando come la Corte EDU avesse indicato che «alcune forme di iniquità potevano configurarsi come un flagrante diniego di giustizia», ivi compresa la «condanna in contumacia senza possibilità di ottenere successivamente una nuova determinazione del merito dell'imputazione» (§ 259).
- 19 Nel diritto irlandese, «[n]iente potrebbe essere più chiaro del principio secondo cui, per esercitare uno dei diritti garantiti dall'articolo 38, paragrafo 1, della Costituzione, che vieta lo svolgimento di qualsiasi processo penale “salvo nei

termini di legge”, una persona accusata di un reato deve essere a conoscenza di quando e dove sarà processata» (O' Brien v Coughlan [2016] IESC 4, [2018] 2 IR 270, punto [6] [OMISSIS]). Il diritto di un imputato di essere presente al procedimento a suo carico e di seguirlo si caratterizza per essere «un diritto costituzionale fondamentale dell'imputato che ogni giudice dovrebbe tutelare e attuare» (secondo il giudice Murphy nella causa Lawlor v Hogan [1993] ILRM 606, punto 610). Tale diritto si estende alle udienze nel corso delle quali è pronunciata la sentenza di condanna e altresì alle udienze che possono comportare la revoca di una sospensione condizionale della pena e o l'esecuzione di una pena sospesa. Tuttavia, il diritto di essere presente [nel corso di un procedimento a suo carico] non è assoluto ed è possibile rinunciare ad esso in determinate circostanze limitate.

- 20 Infine, il ricorrente in appello ha fatto valere due ulteriori sentenze della Corte EDU, ovvero la sentenza del 3 ottobre 2002, *Böhmer c. Germania*, CE:ECHR:2002:1003JUD003756897 e del 12 novembre 2015, *El Kaada c. Germania*, CE:ECHR:2015:1112JUD000213010, in quanto sentenze in cui l'articolo 6 della CEDU sarebbe stato applicato alle decisioni di esecuzione della pena sospesa in determinate circostanze. In ciascuna di tali sentenze, la Corte ha accertato la violazione della presunzione di innocenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, posto che la sospensione condizionale della pena era stata revocata sulla base del rilievo che l'interessato aveva commesso un ulteriore reato, in circostanze in cui tale determinazione era stata adottata prima dell'accertamento definitivo della colpevolezza a seguito di un processo in conformità dell'articolo 6.

Motivi del rinvio

- 21 Questa Corte si è pronunciata in modo circostanziato nel presente procedimento (cit.: [2021] IECA [OMISSIS]210) e in un altro procedimento d'appello in cui vengono sollevate questioni analoghe e in relazione al quale ha altresì disposto un rinvio pregiudiziale (*Minister for Justice and Equality c. Szamota* [2021] IECA 109). Tali sentenze, e in particolare la sentenza della corte nella causa *Szamota*, hanno precisato i motivi per i quali la Corte ritiene necessario un rinvio pregiudiziale ai fini della decisione delle cause. Copie di dette sentenze sono allegate alla presente ordinanza come Allegati 1 e 2.
- 22 I fatti di cui al presente procedimento differiscono da quelli della causa *Ardic* sotto diversi profili. A differenza della causa *Ardic*, l'esecuzione della pena inflitta al ricorrente in appello per i reati del 2005 (pena che, contrariamente alla causa *Ardic*, è stata sospesa integralmente dall'inizio) è stata determinata dalla sua successiva condanna per violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio. Tale condanna sembra aver avuto un effetto determinante nel procedere con la revoca della sospensione condizionale della pena privativa della libertà inflitta in precedenza a carico del ricorrente in appello. Un'ulteriore differenza risiede nel fatto che il ricorrente in appello, a differenza del sig. *Ardic*, non ha alcun diritto di essere ascoltato ex post, in caso di consegna. Ha già chiesto un nuovo processo in

relazione alla violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio, ma la sua istanza non è stata accolta.

- 23 Ciononostante, si potrebbe affermare che l'ordine di esecuzione di cui alla decisione della Corte d'appello di Miskolc non sia altro che «una decisione relativa all'esecuzione o all'applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza» e che né tale decisione, né la condanna del ricorrente in appello per la violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio hanno avuto lo scopo o l'effetto di modificare la natura o l'entità della pena privativa della libertà inflittagli in relazione ai reati del 2005. La decisione di revocare la sospensione condizionale della pena inflitta in precedenza ha ovviamente conseguenze significative per l'interessato, tuttavia la sentenza Ardic ha chiarito che una decisione di tal genere non ha l'effetto di modificare la natura o l'entità della pena. Da tali presupposti si può evincere che l'esatta natura della decisione da cui ha avuto luogo l'esecuzione della pena è irrilevante, che si tratti di una decisione di revoca della libertà condizionale per violazione delle condizioni di rilascio, come nella causa Ardic, o di una decisione di revocare la sospensione condizionale di una pena inflitta in precedenza, a causa di un'ulteriore condanna penale, come nel caso in oggetto.
- 24 Allo stesso tempo, questa Corte ritiene che le circostanze di cui al procedimento in oggetto presentino un nesso molto più stretto con l'articolo 6 CEDU (e con gli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta) rispetto a quelle della causa Ardic. La pena privativa della libertà per i reati del 2005 è esecutiva solo in ragione della condanna in absentia del ricorrente in appello per la violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio. In caso contrario, non vi sarebbe alcuna pena privativa della libertà esecutiva in relazione alla quale poter ordinare la consegna in base al MAE. In tale contesto, il ricorrente in appello ha sostenuto che, così come i giudici [irlandesi] nel caso di specie non riconoscerebbero né darebbero esecuzione alla condanna in absentia conseguente alla violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio (in ragione di quanto disposto dall'articolo 4 bis/articolo 45), non dovrebbero neppure riconoscere o dare esecuzione a tale condanna ai fini della sua consegna per i reati del 2005.
- 25 Partendo dalla premessa che l'articolo 4 bis/articolo 45 avrebbe impedito la consegna del ricorrente in appello al fine di fargli scontare la pena inflittagli per la violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio, sembrerebbe anomalo [OMISSIS] [che egli] possa essere consegnato per scontare la pena inflittagli per i reati del 2005, quando tale pena è eseguibile solo in ragione della [OMISSIS] citata condanna in absentia.
- 26 Secondo questa Corte, la giurisprudenza della Corte EDU presa in esame nella causa Ardic, quale la sentenza Boulois c Lu[OMISSIS]xembourg, non affronta realmente tale questione. La causa Boulois non riguardava la revoca della sospensione di una pena a seguito di una successiva condanna. Essa concerneva, piuttosto, decisioni relative al permesso carcerario, alla liberazione condizionale e al trasferimento dal carcere adottate dal consiglio penitenziario del Lussemburgo.

Nel caso di specie, invece, [OMISSIS] non vi è dubbio che l'articolo 6 trovasse applicazione al processo a carico del ricorrente e alla condanna di quest'ultimo e alla pena irrogata a suo carico per violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio. Come già rilevato, tale condanna sembra essere stata determinante ai fini dell'esecuzione della pena privativa della libertà sospesa, inflitta al ricorrente in appello per i reati del 2005. In sostanza, tale condanna ha determinato l'esecuzione della sentenza.

- 27 In tali circostanze, a questa Corte sembra possibile sostenere che l'ordine di esecuzione emesso dalla Corte d'appello di Miskolc sia così strettamente connesso alla condanna per la violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio al punto che una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU che inficia tale condanna deve inficiare anche tale ordine di esecuzione. Le sentenze della Corte EDU nelle cause *Böhmer c. Germania* e *El Kaada c. Germania* forniscono un probabile sostegno a tale tesi. Contrariamente alla sentenza *Boulois* e alle altre sentenze richiamate nella sentenza *Ardic*, le suddette sentenze riguardavano l'esecuzione di una pena sospesa, sulla base della commissione di un reato successivo. I fatti erano diversi in quanto i giudici avevano emesso gli ordini di esecuzione sulla base di un accertamento della colpevolezza che non si fondava su una condanna definitiva emessa all'esito di un processo penale, dando luogo così a una violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU; tuttavia, così come erano illegittime le decisioni di esecuzione nelle cause *Böhmer* e *El Kaada*, in quanto ognuna di esse era fondata su un accertamento della colpevolezza che violava l'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, altrettanto illegittimo è l'ordine di esecuzione [OMISSIS] nel caso del ricorrente in appello, in quanto fondato su un accertamento di colpevolezza (la condanna per la violazione dell'obbligo del mantenimento del figlio) che violava l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. In entrambi i casi, verosimilmente, è stato arrecato «uno svantaggio che (...) equivale a una pena», ovvero sia la revoca della sospensione della pena detentiva prevista dalla condanna iniziale, per effetto del «nuovo reato» (*Böhmer*, § 66).
- 28 Le sentenze *Böhmer* e *El Kaada* possono quindi essere interpretate a sostegno di un principio più ampio, secondo il quale, quando si chiede l'esecuzione di una pena sospesa in conseguenza della successiva commissione di un reato, la decisione di esecuzione deve fondarsi su un accertamento della colpevolezza conforme all'articolo 6 della CEDU.
- 29 Per quanto riguarda la gravità dell'eventuale violazione nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte EDU suggerisce che la condanna in absentia di una persona senza che abbia la possibilità di ottenere una nuova valutazione del merito dell'imputazione può, in linea di principio, costituire un «flagrante diniego di giustizia» e [OMISSIS] quindi essere fatta valere «eccezionalmente» ai sensi dell'articolo 6 da una decisione di estradizione (o consegna). Lo stesso articolo 4 bis riflette tale posizione: esso autorizza espressamente i giudici degli Stati dell'esecuzione a rifiutare la consegna quando il «processo terminato con la decisione» (per come è stata interpretata tale formulazione) si è svolto in absentia in circostanze che costituiscono una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1. Le

condanne in absentia sono, giustamente, considerate una questione seria che tocca le norme vitali della giustizia penale e i diritti fondamentali, e che giustifica la scelta in extremis di rifiutare la consegna. In particolare, in ipotesi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 bis, lo Stato dell'esecuzione non è tenuto a lasciare che i giudici dello Stato emittente rimedino alle eventuali violazioni dell'articolo 6.

- 30 Per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 1), della decisione quadro, alla Corte sembra plausibile sostenere che, in circostanze come quelle di cui al caso di specie, la difesa nel merito dei diritti che la persona ricercata trae dall'articolo 6 (e dei suoi diritti ai sensi degli articoli 47 e 48 della Carta che qui rilevano posto che il regime del MAE è una creazione del diritto dell'Unione) richiede che la nozione di «processo terminato con la decisione» debba essere interpretata nel senso che essa comprende un successivo procedimento penale che termini con una condanna, allorché tale condanna abbia avuto un ruolo determinante nell'esecuzione di una pena sospesa in precedenza e in relazione alla quale è stata chiesta la consegna.
- 31 Sebbene ciò possa comportare un ampliamento della nozione di «decisione» rilevante ai fini dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, l'efficacia del meccanismo del mandato d'arresto europeo non sarebbe verosimilmente pregiudicata o indebolita laddove gli Stati membri fossero in ogni caso già tenuti a rispettare l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU nei propri procedimenti penali. Pertanto, quando una ulteriore condanna determina l'esecuzione di una pena in precedenza sospesa, non sembrerebbe eccessivo imporre allo Stato emittente di accertare che la persona ricercata fosse presente al processo terminato con tale condanna (e, se del caso, all'udienza di fissazione della pena) o, in caso non fosse presente, che i suoi diritti conferitigli dall'articolo 6 siano stati comunque rispettati.
- 32 In tali circostanze, la Corte non può correttamente ritenere che la sentenza Ardic precluda, senza alcun dubbio, l'accoglimento delle obiezioni alla consegna avanzate dal ricorrente in appello e, alla luce dei propri dubbi e in considerazione dell'importanza fondamentale delle questioni e della necessità di chiarezza e certezza quanto alla portata dei rispettivi obblighi che incombono agli Stati emittenti e dell'esecuzione in tale contesto, la Corte ritiene opportuno adire la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Questioni pregiudiziali

- 33 La Corte sottopone le seguenti questioni pregiudiziali. In base alla risposta fornita alla questione numero 1, potrà non essere necessario affrontare le successive questioni.
1. a) Se, allorché la consegna della persona ricercata sia chiesta al fine farle scontare una pena privativa della libertà sospesa ab initio, ma della quale è stata in seguito ordinata l'esecuzione per effetto della sua condanna per un ulteriore reato, e tale ordine di esecuzione sia stato emesso dal giudice che ha condannato la

persona ricercata per tale ulteriore reato, il procedimento che si è concluso con tale successiva condanna e con l'ordine di esecuzione faccia parte del «processo terminato con la decisione» ai fini dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI.

b) Se, ai fini della risposta alla precedente questione di cui al numero 1, lettera a), rilevi il fatto che la corte che ha emesso l'ordine di esecuzione fosse obbligata a emettere tale ordine in punto di diritto o avesse discrezionalità nell'emettere tale ordine.

2. Se, nelle circostanze di cui alla precedente questione numero 1, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione sia legittimata ad accertare se il procedimento che è terminato con la successiva condanna e con l'ordine di esecuzione, tenutosi in assenza della persona ricercata, si sia svolto in conformità all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in particolare, se l'assenza della persona ricercata abbia determinato una violazione dei diritti della difesa e/o del diritto della persona ricercata a un processo equo.

3. a) Se, nelle circostanze di cui alla precedente questione numero 1, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ritenga che il procedimento che si è concluso con la successiva condanna e con l'ordine di esecuzione non si sia svolto in conformità all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in particolare, che l'assenza della persona ricercata abbia determinato la violazione dei diritti della difesa e/o del diritto della persona ricercata ad un processo equo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione sia legittimata e/o tenuta a) a rifiutare la consegna della persona ricercata sulla base del rilievo che tale consegna sarebbe contraria all'articolo 6 della Convenzione e/o agli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e/o b) ad esigere dall'autorità giudiziaria emittente, quale condizione per la consegna, la garanzia che la persona ricercata avrà, a seguito della consegna, diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello, cui avrà il diritto di partecipare e che consenta di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, che potrebbero condurre alla riforma della decisione originaria, con riferimento alla condanna che ha dato luogo all'ordine di esecuzione.

b) Se, ai fini della precedente questione numero 3, lettera a), il criterio applicabile sia quello di stabilire se la consegna della persona ricercata violerebbe la sostanza dei suoi diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e/o degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta e, in caso affermativo, se il fatto che il procedimento che si è concluso con la successiva condanna e con l'ordine di esecuzione si sia svolto in absentia e il fatto che, in caso di consegna, il ricercato non avrà diritto a un nuovo processo o a ricorso in appello sia sufficiente a consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di ritenere che la consegna violerebbe il contenuto essenziale di tali diritti.

Considerazioni finali

- 34 Il procedimento d'appello è sospeso in attesa della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia su tali questioni. Alla luce del fatto che il ricorrente in appello è al momento in libertà su cauzione, questo giudice non ritiene opportuno richiedere che il rinvio sia trattato con urgenza o con procedimento accelerato.

[OMISSIS] [Firme dei giudici]

ALLEGATO – ARTICOLO 45 DELLA LEGGE DEL 2003

[OMISSIS] Nessuno sarà consegnato in base alla presente legge [OMISSIS], a meno che, in caso di mandato d'arresto europeo, il mandato non contenga gli elementi richiesti dai punti 2, 3 e 4 della lettera d) del modello di mandato di cui all'allegato alla decisione quadro [OMISSIS]... come stabilito nella tabella del presente articolo.

TABELLA

d) Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1. Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2. No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il ... (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

- 3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il ... (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e
- l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

- l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

OPPURE

- 3.4. l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma
 - l'interessato riceverà personalmente la notifica di tale decisione senza indugio dopo la consegna, e
 - al momento della notifica della decisione, l'interessato sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e che può condurre alla riforma della decisione originaria, e
 - l'interessato sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare un ricorso in appello, che sarà di ... giorni.

4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione».